

DECISIONE (UE) 2021/1359 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2021

che autorizza la Germania ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio*[notificata con il numero C(2021)4638]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8, e l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga i termini relativi alla partecipazione ad attività formative periodiche da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. L'articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 proroga la validità delle patenti di guida che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.
- (4) Con lettera del 18 maggio 2021 la Germania ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di determinati periodi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2021/267. La Germania ha fornito informazioni supplementari a sostegno della propria richiesta con lettera del 28 maggio 2021.
- (5) Attraverso la propria richiesta motivata la Germania richiede innanzitutto un'autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267 ai fini di tale disposizione e dell'articolo 2, paragrafo 3; in secondo luogo, un'autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento; infine, un'autorizzazione ad applicare una proroga di tre mesi del periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 60 del 22.2.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

